

ASSOCIAZIONI CULTURALI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE: REQUISITI E OPPORTUNITÀ DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS PER LE ORGANIZZAZIONI DEL MONDO DELLA CULTURA

CONVEGNO

6 ottobre 2020 | 10.00 > 13.00

Padiglione 152 - Sala 1

Lo stato di attuazione del RUNTS e le azioni regionali

Dott.ssa Serenella Pascali



IL PERCORSO REGIONALE

Assessorato al Welfare

- Luglio 2017
- Primo Tavolo regionale sulla RTS

- ✓ 13 novembre 2017 Atto di indirizzo Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- ✓ DGR 2273 del 21/12/2017 approvazione Piano Operativo
- ✓ Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero con decreto n.539/III/2017 del 29.12.2017
- ✓ A.D. n. 12 del 28 gennaio 2018 istituzione del Tavolo regionale per l'attuazione della Riforma del TS

IL PERCORSO REGIONALE

Assessorato al Welfare

• 2018 – 2019

- ✓ 17/04/2018 Circolare su primi adempimenti Riforma
- ✓ A.D. n. 633 del 15/10/2018 Avviso 1-2018 PugliaCapitaleSociale 2.0
- ✓ D.G.R. 1773/2018 Linee Guida per l'acquisizione della personalità giuridica
- ✓ 28/03/2019 Circolare adeguamenti statutari (A.D. 223/2019) con allegati Modelli di statuti
- ✓ A.D. 554 del 28/06/2019 Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore

IL PERCORSO REGIONALE

Assessorato al Welfare

- 2020

- ✓ **Circolare Art. 35 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18** “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Proroga termini art. 3 comma 1 Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e art. 5 comma 1 legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39.
- ✓ **Sottoscrizione di due nuove annualità per Accordi di Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il sostegno di OdV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali**

PERCHÉ ESSERE ETS

La legge delega

Essere ente del terzo settore rappresenta senza dubbio una opportunità: la legge delega della riforma prevede che “L'iscrizione nel Registro (...) è obbligatoria per gli **enti del terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei** destinati al sostegno dell'economia sociale o che **esercitano attività in regime di convenzione con enti pubblici**” e il Codice del terzo settore prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolgano gli enti del terzo settore nei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi ed attività che interessano anche il mondo culturale.

PERCHÉ ESSERE ETS

Il Codice del Terzo Settore

Art. 4 – Definizione

Gli **Enti del Terzo settore (acronimo ETS)** sono tutti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di **una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria** o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

PERCHÉ ESSERE ETS

Il Codice del Terzo Settore

Ecco le sette tipologie di Ets:

1. organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
2. associazioni di promozione sociale (Aps);
3. imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte;
4. enti filantropici;
5. reti associative;
6. società di mutuo soccorso;
7. altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

PERCHÉ ESSERE ETS

Il Codice del Terzo Settore

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets:

- le **amministrazioni** pubbliche,
- le **fondazioni** di origine **bancaria**,
- i **partiti**,
- i **sindacati**,
- le associazioni **professionali**, di categoria e di datori di lavoro.

IL RUNTS

Il Codice del Terzo Settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;**
- b) Associazioni di promozione sociale;**
- c) Enti filantropici;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) Reti associative;**
- f) Società di mutuo soccorso;**
- g) Altri enti del Terzo settore.**

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

IL RUNTS

Il Codice del Terzo Settore

Art. 53 Funzionamento del Registro

«Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti

IL RUNTS

A CHE PUNTO SIAMO

Il Registro unico nazionale del terzo settore è sempre più vicino. Nella seduta del 10 settembre la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la bozza del decreto che va a disciplinare il suo funzionamento e che attiva il processo per la sua effettiva operatività. Si attende, quindi, **la registrazione presso la Corte dei Conti e la pubblicazione**: dalla sua pubblicazione sono previsti **6 mesi per la realizzazione della piattaforma informatica**, al termine della quale inizierà il processo di popolazione, a partire dalla trasmigrazione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale dai relativi registri regionali e provinciali.

IL RUNTS

ANTICIPAZIONI

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è una delle più importanti novità previste dal Codice del terzo settore e lo strumento che renderà in gran parte operativa la Riforma. Il decreto prevede 40 articoli che disciplinano il funzionamento del Runts, in particolare le **procedure di iscrizione e cancellazione degli enti**, la loro **migrazione** da una sezione all'altra, la **tipologia di documenti** da presentare per l'iscrizione, la **modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti**, le regole di **gestione del registro** e il **funzionamento dei relativi uffici**, le **modalità di comunicazione con il Registro delle imprese**.

IL RUNTS

ANTICIPAZIONI

Sette le sezioni previste:

- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- enti filantropici,
- imprese sociali,
- reti associative,
- società di mutuo soccorso,
- altri enti del terzo settore.

IL RUNTS

ANTICIPAZIONI

Previste una serie di **disposizioni particolari per l'iscrizione delle reti associative** degli enti di protezione civile, delle società di mutuo soccorso, – il cui riconoscimento è una delle novità della Riforma -, degli **enti religiosi civilmente riconosciuti** e per gli **enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.**

Il decreto disciplina, inoltre, l'iscrizione degli **enti con personalità giuridica.**

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

Al fine di adeguare gli statuti alle clausole di cui al D. Lgs. 117/2017, il testo di riferimento è la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 e, in Puglia l'A.D. 223/2019.**

La Circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, “è possibile configurare **tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore**, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- a) **norme inderogabili;**
- b) **norme derogabili** solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
- c) **norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà** (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l'atto costitutivo o lo statuto possono...” oppure per la formula “se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...”).

Solo le norme di cui alle **lettere a) e b)** consentono agli enti di **procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria” (procedura deliberativa semplificata).**

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

COSA ACCADE DOPO IL 31 OTTOBRE

Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell'art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall'art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).

Gli enti che non rivestono le qualifiche di ODV, APS e ONLUS non hanno alcun onere di adeguamento dello statuto entro il 31 ottobre 2020. Se decideranno di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore potranno modificare gli statuti anche successivamente all'attivazione del Registro unico.

Tutti gli enti, dopo il 31 ottobre, potranno fare gli adeguamenti previsti dalla legge ricorrendo all'Assemblea straordinaria e non a quella ordinaria.

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

COSA ACCADE DOPO IL 31 OTTOBRE

Per gli enti che hanno una delle citate qualifiche, invece, l'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore stabilisce che “Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del decreto entro il 31 ottobre 2020.

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'**assemblea ordinaria** al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

COSA ACCADE DOPO IL 31 OTTOBRE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, è intervenuta a chiarire le conseguenze del mancato rispetto del termine per gli adeguamenti statutari sul piano fiscale, precisando che un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Associazioni di Promozione Sociale) o iscritto all'Anagrafe delle ONLUS prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino all'operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 (ora 31 ottobre) alle disposizioni inderogabili del Codice.

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

COSA ACCADE DOPO IL 31 OTTOBRE

Per le **ONLUS** che provvedono, in ogni caso, ad adeguare gli statuti alle disposizioni ETS, l'efficacia degli adeguamenti deve essere subordinata alla **decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice, ossia l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS e il venir meno del regime Onlus**. Questo avverrà a **partire dall'anno di imposta successivo alla ricezione del parere favorevole della Commissione europea**, ad oggi non ancora espresso.

PER INFORMAZIONI

WELFARE, DIRITTI E CITTADINANZA
REGIONE PUGLIA

Come fare per

Portali tematici ▾

Contatti



Attività per tutte le famiglie e le fasce sociali più fragili per garantire una buona qualità della vita e inclusione sociale

Cerca



In primo piano

**AVVISO
IMPORTANTE**

Disabilità e non autosufficienza

01 ottobre 2020

Sospensione Finestra di domanda dei buoni

Disabilità e non autosufficienza

14 settembre 2020

Al via la quinta annualità dei Buoni servizio

Disabilità e non autosufficienza

30 settembre 2020

Progetti di Vita indipendente, dal 10 ottobre



Associazioni culturali e riforma del terzo settore



PER INFORMAZIONI

PUGLIA SOCIALE
Assessorato al Welfare della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA | UNIONE EUROPEA | PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Il futuro alla portata di tutti

ASSESSORATO | DIPARTIMENTO | OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE | NORMATIVA | PROGRAMMAZIONE | | A A A | f t s

HOME | PROCEDURE TELEMATICHE | NEWSLETTER | APPROFONDIMENTI

REGIONE - ASSESSORATO AL WELFARE

Parte in Puglia Puglia Capitale Sociale 2.0

Con una dotazione di oltre 1 milione di euro, è completamente innovata la seconda edizione del bando rivolto a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con l'obiettivo di sviluppare capitale sociale nelle comunità

[CONTINUA...](#)

In Evidenza

PUGLIASOCIALEINVIDENZA

PUGLIASOCIALECATEGORIES

LE POLITICHE

- Anziani
- Disabili
- Famiglie
- Inclusione
- ReD
- Minori
- Pari Opportunità
- Terzo Settore

Puglia Capitale Sociale 2.0

PER INFORMAZIONI

facebook



PER INFORMAZIONI




Forum Terzo Settore Puglia - 080 5968409



<https://pugliasociale.regione.puglia.it>

La rete dei CSV provinciali



<https://regione.puglia.it>
Portale tematico welfare